

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara
 Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale



Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale
 Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro
 Dott. Giuseppe Petruzzi

codice fiscale · partita iva: 01701770032
 website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15
 28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28
 28073 FARA NOVARESE via Battisti 9

tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154
 tel. · fax 0321.824.230
 tel. 0321.829.903

CIRCOLARE DEL 18/03/2013

Responsabilità del committente per i debiti fiscali

IL CONTRATTO DI APPALTO E DI OPERE O SERVIZI DETERMINA IL SORGERE DI RESPONSABILITÀ SOLIDALI TRA COMMITTENTE, APPALTATORE E SUB-APPALTATORE NEI SEGUENTI SETTORI:

- 1) PAGAMENTO DEL COSTO DEL LAVORO (RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI, TFR, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E PREMI ASSICURATIVI);

Ciò rende **obbligato in solido il committente per gli omessi pagamenti delle retribuzioni, del TFR, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi da parte degli appaltatori o dei subappaltatori entro il limite di due anni.** È appena il caso di raccomandare al committente di richiedere **periodicamente il DURC e di verificare che l'appaltatore e il subappaltatore abbiano regolarmente pagato i debiti da lavoro dipendente.**

- 2) SICUREZZA LAVORO, QUANDO IL COMMITTENTE È UN IMPRENDITORE, PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI È NECESSARIO REDIGERE IL DUVRI AI SENSI DEL DISPOSTO DELL'ART.26 DEL D.Lgs 81/2008
- 3) VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF SUL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE E VERSAMENTO DELL'IVA RELATIVA AL CONTRATTO DI APPALTO

L'art. 13-ter del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha modificato la disciplina in materia di **responsabilità solidale** tra committente, appaltatore e subappaltatore in **ambito fiscale, in aggiunta alla responsabilità in materia previdenziale e lavoristica** (vedi punto 1).

Con la circ. 8.10.2012 n. 40 e, soprattutto, con la recentissima **circ. 1.3.2013 n. 2**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia; chiarimenti che, per certi versi, hanno rappresentato un'autentica sorpresa per gli operatori (anche per gli effetti negativi del provvedimento su un'economia già in profonda crisi).

Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti.

Il committente può - anzi deve - sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della documentazione da parte dell'appaltatore, attestante la regolarità dei suddetti versamenti; diversamente operando, sarebbe soggetto ad una **sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 200.000,00 euro, per ogni pagamento "irregolare".**

La disciplina si applicherebbe ai pagamenti effettuati a partire dall'11.10.2012, in relazione ai contratti di appalto stipulati a partire dal 12.8.2012 o rinnovati successivamente a tale data.

Sono esclusi i contratti di fornitura (di beni), i lavori svolti dagli artigiani (svolti prevalentemente con l'attività del titolare e dei suoi famigliari senza l'organizzazione di mezzi e persone), i trasporti e le prestazioni dei professionisti.

Sono anche esclusi dalla responsabilità solidale fiscale i committenti che non hanno partita IVA, compresi i condomini.

STUDIO ASSOCIATO FIORA RINALDI ROGGIA

Consulenza Aziendale Tributaria Lavoro - Gestioni Contabilità Paghe - caf

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara
Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale



Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale
Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro
Dott. Giuseppe Petruzzi

codice fiscale · partita iva: 01701770032
website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15 tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154
28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28 tel. · fax 0321.824.230
28073 FARA NOVARESE via Battisti 9 tel. 0321.829.903

L'Agenzia delle Entrate ritiene che la documentazione in parola possa essere costituita da un'asseverazione resa da Professionista o CAF o, in alternativa, da una **autocertificazione con cui l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi di versamento in esame** (autocertificazione disponibile presso questo Studio).

Raccomandiamo di porre la massima attenzione sulla norma in commento, poiché le conseguenze in termini di sanzioni e di responsabilità sono pesanti.

Restiamo a disposizione e porgiamo i migliori saluti.

Ghemme- Carpignano Sesia-Fara Novarese, 18 marzo 2013

Studio Associato Fiора Rinaldi Roggia